REGOLAMENTO (CEE) N. 66/86 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 1986

che proroga il controllo comunitario delle importazioni di garofani e rose recise originari di diversi paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni [1], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni di paesi a commercio di stato [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni della Repubblica popolare cinese [3], in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

previa consultazione nell'ambito del comitato previsto dall'articolo 5 degli ultimi tre regolamenti,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3353/75 della Commissione, [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3673/84 [5], ha istituito, sino al 31 dicembre 1985, un controllo comunitario delle importazioni di talune piante vive e di taluni prodotti della floricoltura, originari di diversi paesi terzi ;

considerando che, per quanto riguarda i garofani e le rose recise, le ragioni che sono alla base del regolamento (CEE) n. 3353/75 restano valide per l'essenziale ; che pertanto è opportuno prorogare il regime di controllo per tali prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3353/75 è modificato come qui di seguito :

1. Nell'allegato, è soppressa, con effetto al 1° gennaio 1986, l'origine Spagna.

2. La data del 31 dicembre 1985 è sostituita da quella del 31 dicembre 1986.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1986.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.
(4) GU n. L 330 del 24. 12. 1975, pag. 29.
(5) GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 49.